

SCHEDA DI ADESSO SCUOLA

MOBILITÀ 2026/27

Personale docente	Dal 16/03/2026 al 02/04/2026 Pubblicazione movimenti: 29 maggio 2026
Personale ATA	– Domande: 23 marzo – 13 aprile 2026 – Pubblicazione movimenti: 12 giugno 2026
Personale educativo	– Domande: 16 marzo – 7 aprile 2026 – Pubblicazione movimenti: 4 giugno 2026
Docenti di Religione Cattolica	– Domande: 21 marzo – 17 aprile 2026 – Pubblicazione movimenti: 5 giugno 2026
Docenti che possono presentare domanda	Possono presentare domanda di mobilità senza necessità di deroghe i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2023/24 che negli anni 2024/25 e/o 2025/26: – non hanno presentato domanda di mobilità (sia trasferimento che passaggio di cattedra/ruolo) – non hanno ottenuto movimento; – hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia o in altra provincia tramite codice sintetico (comune o distretto). Possono inoltre presentare domanda di mobilità senza necessità di deroghe i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica della nomina 1/9/2025 ed economica 1/9/2026 che non hanno ancora una sede definitiva e non hanno preso servizio. Tali docenti possono presentare domanda (provinciale e/o interprovinciale) al fine di ottenere la sede definitiva senza necessità di deroghe. Se presentano domanda e non ottengono alcuna delle preferenze espresse: • vengono assegnati in una scuola nella provincia di titolarità prima della III fase; l'assegnazione avviene d'ufficio, seguendo: l'ordine di graduatoria, la disponibilità residua nella provincia, la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida indicata (scuola, distretto o comune). Se non presentano domanda • Sono sottoposti a mobilità d'ufficio con punti zero.

	• L'assegnazione parte dal primo comune della provincia, secondo l'ordine dei bollettini.
Divieto di presentare domanda	Non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2026/27 i docenti che nell'a.s. 2025/26 risultano: – assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno; – assunti da concorso straordinario bis; – assunti da concorso PNRR in attesa di abilitazione. In questi casi il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.
Docenti soggetti al vincolo triennale	Non possono presentare domanda di mobilità, salvo deroghe, i docenti: – assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica); – assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica; – che hanno ottenuto titolarità su scuola richiesta puntualmente con domanda volontaria negli anni 2024/25 o 2025/26. Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2024.
DEROGHE AI VINCOLI DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2026/2027	Possono presentare domanda i docenti soggetti al vincolo che rientrano in una delle seguenti condizioni: 1) Genitori di figlio minore di 14 anni, ossia che compie il 14° anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di mobilità. (per figli adottivi o affidati: entro 14 anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età) 2) docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992) Specificamente: • disabilità personale con una invalidità superiore ai 2/3; • disabilità personale con necessità di sostegno elevato o molto elevato

	(certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92); • assistenza a familiare con disabilità (<i>assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato - certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92 -, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato).</i> 3) docenti che fruiscono del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001) 4) coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (L. 118/1971)
Ulteriori ipotesi di presentazione della domanda di mobilità (anche in presenza di vincoli)	• Nei casi di soprannumero o esubero. Per i docenti soggetti a vincolo triennale per scelta puntuale di scuola, nei seguenti casi: se usufruiscono delle precedenza previste dall'art. 13 del CCNI 2025/28, a condizione che abbiano ottenuto una scuola situata fuori dal comune (o distretto sub-comunale) in cui si esercita la precedenza; se sono stati trasferiti d'ufficio o con domanda condizionata, anche nel caso in cui siano stati soddisfatti su una delle preferenze espresse.
Documentazione da allegare alla domanda	• una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante il possesso di una delle condizioni sopra indicate (il modello è

	fornito dal MIM – Allegato G); nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione legittimante (<i>ad esempio certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità</i>), secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità.
Preferenze da esprimere nel modulo domanda	docenti che usufruiscono della deroga devono obbligatoriamente: esprimere come prima preferenza il codice sintetico del comune di domicilio/residenza del soggetto a cui ricongiungersi o da assistere, oppure, nei comuni suddivisi in più distretti, il codice sintetico del distretto subcomunale di riferimento; è consentito indicare prima del codice sintetico del comune o distretto il codice analitico di una o più istituzioni scolastiche ivi comprese.
Il comune di domicilio/residenza del soggetto assistito, del figlio minore di 14 anni:	- deve essere documentato con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della ordinanza, attestata tramite dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione della decorrenza dell'iscrizione. - si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
In assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio/residenza, è obbligatorio indicare:	- il comune viciniore con posti richiedibili, oppure - una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, purché con plesso/sede nel comune di domicilio/residenza del soggetto. Attenzione: La mancata indicazione del codice sintetico del comune o distretto di ricongiungimento/assistenza comporta il rigetto della domanda.
Categoria solo art. 21 e art. 33 comma 6, L. 104/1992)	I docenti beneficiari delle deroghe per disabilità personale devono: esprimere come prima preferenza il codice sintetico del proprio comune di

	residenza, - oppure, nei comuni con più distretti, il codice sintetico del distretto subcomunale di residenza; - è possibile indicare prima del codice sintetico comune/distretto il codice analitico di una o più scuole comprese in essi.
DOCENTI TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO VINCOLO QUINQUENNALE E MOBILITÀ	I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno ancora completato l'obbligo di permanenza quinquennale: - possono partecipare alla mobilità (trasferimento o passaggio di ruolo) esclusivamente per posti di sostegno; - non possono richiedere il trasferimento su posto comune o su classe di concorso, fino al completamento del quinquennio, salvo le specifiche previsioni per il passaggio di ruolo.
Passaggio di ruolo su posto di sostegno	Il docente titolare su sostegno può presentare domanda di passaggio di ruolo su sostegno per il grado richiesto: - anche all'interno del quinquennio di permanenza; - in caso di ottenimento del passaggio di ruolo, il conteggio del quinquennio ricomincia ex novo nel nuovo grado di istruzione. Il docente titolare su sostegno (ad esempio I grado) che: - è in possesso della specializzazione sul sostegno per altro grado (ad esempio II grado), - ma è privo di abilitazione per una classe di concorso del grado richiesto (ad esempio non abilitato per alcuna classe di concorso del II grado), può comunque chiedere passaggio di ruolo su sostegno per il grado richiesto anche all'interno del quinquennio.
Trasferimento da sostegno a posto comune	Resta ferma e confermata la seguente condizione: al termine del quinquennio, per poter chiedere trasferimento da posto di sostegno a classe di concorso all'interno del grado in cui si è ottenuto il passaggio di

	ruolo su sostegno è comunque obbligatorio essere in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Servizio utile ai fini del quinquennio su sostegno	Ai fini dell'assolvimento del vincolo quinquennale su posto di sostegno, oltre agli anni di ruolo svolti su sostegno, si computano: • l'anno scolastico in corso; • l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo; • l'anno scolastico in cui il docente ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, nei casi espressamente previsti dalla normativa; • l'anno di servizio a tempo determinato svolto ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/2021, solo se prestato su posto di sostegno.
TRASFERIMENTI DA POSTO DI SOSTEGNO A POSTO COMUNE – CONTINGENTE PROVINCIALE A.S. 2026/2027	Per l'a.s. 2026/2027, i trasferimenti a domanda all'interno della provincia di titolarità, da posto di sostegno a posto comune, dei docenti privi di precedenza , sono effettuati sul 75% dei posti disponibili.
PUNTEGGIO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO: DIFFERENZA TRA MOBILITÀ A DOMANDA E MOBILITÀ D'UFFICIO	Per l'a.s. 2026/2027 sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda oppure di mobilità d'ufficio.
MOBILITÀ D'UFFICIO	Nella mobilità d'ufficio – che riguarda, ad esempio, la graduatoria interna di istituto o i casi di trasferimento senza domanda (docenti soprannumerari) – il servizio pre-ruolo è valutato: • 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità. Si segnala che nell'anno scolastico 2025/2026 ogni anno di servizio pre-ruolo era valutato 4 punti
MOBILITÀ A DOMANDA	Diverso è il caso della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi richiesti volontariamente dal docente). In questo caso: • il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno;

	la valutazione è per intero indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata prestata.
DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO ADML, ADSL, BDSL NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	Il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell'abilitazione. Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL)". Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.
MOBILITÀ PROFESSIONALE: PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO	Per poter richiedere: - il passaggio di cattedra e/o - il passaggio di ruolo, il docente deve aver superato l'anno di formazione e prova nel grado di titolarità alla data di presentazione della domanda e deve essere in possesso dell'abilitazione/idoneità per il passaggio richiesto (tali condizioni devono essere espressamente riportate in una autodichiarazione da allegare al modulo domanda online pena il rigetto della stessa).
Passaggio di ruolo su classi di concorso accorpate (DM 22 dicembre 2023)	È consentito il passaggio di ruolo verso una classe di concorso accorpata ai sensi del DM 22 dicembre 2023, anche in assenza del titolo di accesso e/o dell'abilitazione specifica per la singola classe di concorso accorpata. La possibilità discende dalla nuova configurazione unitaria delle classi accorpate.

Passaggi di cattedra e di ruolo: ordine di prevalenza	Il docente può presentare contestualmente fino a tre distinte domande di mobilità professionale e territoriale: 1. Domanda di trasferimento; 2. Domanda di passaggio di cattedra, anche per più classi di concorso dello stesso grado di istruzione; 3. Domanda di passaggio di ruolo, per un solo ruolo.
Passaggio di ruolo	In caso di accoglimento della domanda di passaggio di ruolo: la domanda di trasferimento e la domanda di passaggio di cattedra diventano inefficaci, poiché il passaggio di ruolo prevale su ogni altro movimento.
Trasferimento e passaggio di cattedra	Nel caso in cui il docente presenti sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di cattedra: -il docente deve indicare espressamente a quale dei due movimenti intende attribuire la priorità; -in assenza di indicazione, prevale automaticamente il passaggio di cattedra.
PUNTEGGIO SCUOLE DI MONTAGNA	L' Ordinanza Ministeriale precisa che nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.
ESIGENZE DI FAMIGLIA – PUNTEGGI	
Ricongiungimento al coniuge o EQUIPARATI o ricongiungimento ai genitori o ai figli	PUNTI 6
Per ogni figlio di età inferiore a 6 anni.	PUNTI 5
Per ogni figlio di età superiore a 6 anni e che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero per ogni figlio maggiorenne totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.	PUNTI 4
Per la cura e l'assistenza: • dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali; • dei figli tossicodipendenti;	PUNTI 6

del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, assistibili esclusivamente nel comune richiesto, alle condizioni previste dai punti a), b) e c) della nota sub 9 del CCNI sulla mobilità.	
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO – PUNTEGGIO	
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici (escluso l'anno in corso) nella: scuola di attuale titolarità, oppure scuola di precedente incarico triennale da ambito, oppure scuola di servizio per: gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado,	PUNTI 12 Nota bene Ai fini del trasferimento e del passaggio è necessario aver maturato, nella stessa scuola di attuale titolarità, almeno un triennio di servizio, escludendo l'anno scolastico in corso.
Ulteriore servizio di continuità OLTRE I TRE ANNI	- entro il quinquennio: 5 punti per anno; - oltre il quinquennio: 6 punti per anno
FASI DELLA MOBILITÀ	
I fase MOBILITA'	Comunale Trasferimenti tra scuole situate nello stesso comune di titolarità.
II fase MOBILITA'	Intercomunale -Trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della medesima provincia di titolarità. -Rientrano in questa fase anche i trasferimenti: da posto di sostegno a posto comune e viceversa; -sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità, -sia se richiesti tra comuni diversi della provincia.
III Fase MOBILITA'	Interprovinciale e mobilità professionale: -Trasferimenti verso scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. -Passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, sia: all'interno della provincia di titolarità, sia tra province diverse.
IMMISSIONI IN RUOLO E MOBILITÀ DELLA III FASE	
Al termine delle operazioni di mobilità provinciale (I fase – comunale e II fase – intercomunale), i posti disponibili sono così ripartiti:	50% destinato alle immissioni in ruolo; 50% destinato alla III fase della mobilità, comprendente: i trasferimenti interprovinciali; i passaggi di cattedra e di

	ruolo, sia provinciali sia interprovinciali.
Ripartizione del 50% destinato alla III fase	i trasferimenti interprovinciali si effettuano dopo i trasferimenti provinciali, nel limite del 25% delle disponibilità complessive; i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzano nel limite del restante 25% delle disponibilità complessive.
PREFERENZE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ	
Numero delle preferenze	Le preferenze devono essere almeno 1 e al massimo 15, per ciascuna tipologia di movimento. Le preferenze sono espresse, per tutti gli ordini e gradi di scuola, tramite: codice di istituzione scolastica autonoma (preferenza puntuale), oppure codici sintetici. Nel caso di preferenze provinciali e interprovinciali, la domanda è unica (per tipologia di movimento e per tutti gli ordini di scuola), con: • minimo 1 e massimo 15 preferenze. Nel limite delle 15 preferenze: • non esistono vincoli sulla tipologia di preferenza inseribile; è possibile indicare: 15 scuole, oppure 15 comuni, oppure 15 province, oppure una combinazione mista (es. 10 scuole e 5 comuni).
Tipologia delle preferenze	-scuole puntuali; -comuni (o distretti subcomunali nelle città metropolitane); -distretti; -codice provincia.
Comuni isolani	Se una provincia comprende comuni isolani: • essi sono esclusi dai distretti ordinari; • sono raggruppati sotto la dicitura “isole della provincia”. • Se il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani: deve indicare come preferenza sintetica il distretto “isole della provincia”. • Se il docente non intende trasferirsi

	nei comuni isolani: non deve indicare tale distretto • Si ricorda che il codice sintetico “provincia” non comprende i comuni isolani.
Sedi carcerarie – scuola primaria	Prima delle operazioni di mobilità: gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, all’assegnazione della titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti: utilizzati negli ultimi due anni scolastici sulle medesime sedi; ai fini del biennio è computato anche l’anno in corso. La domanda va presentata in modalità cartacea all’ATP di titolarità.
Cattedre orarie esterne – scuola secondaria di I e II grado	
Nella scuola secondaria le cattedre possono essere	interne (tutte le ore in un’unica autonomia scolastica); esterne nello stesso comune (ore distribuite tra più scuole del medesimo comune); esterne tra comuni diversi (ore distribuite tra scuole di comuni diversi).
Ordine di esame delle cattedre	L’esame avviene nel seguente ordine: 1. cattedre interne; 2. cattedre esterne nello stesso comune; 3. cattedre esterne tra comuni diversi. (SE IL DOCENTE HA BARRATO OPZIONE PER LE CATTEDRE ESTERNE)
TRATTAMENTO DEI DOCENTI SENZA SEDE O IN ESUBERO NELLA PROVINCIA	
Il docente senza sede o in esubero sulla provincia	• può partecipare alla mobilità a domanda volontaria; • concorre senza alcuna precedenza e con il proprio punteggio insieme a tutti gli altri docenti richiedenti; • può esprimere fino a 15 preferenze.
MOBILITÀ DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA	docenti titolari sui posti per l’insegnamento dell’educazione motoria istituiti nella scuola primaria: • partecipano alle operazioni di mobilità secondo le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti specificazioni: • I movimenti: dai posti comuni della scuola primaria ai posti di educazione motoria, e

	- dai posti di educazione motoria ai posti comuni, - sono equiparati a passaggi di cattedra. docenti titolari sui posti di educazione motoria possono partecipare alla mobilità professionale: dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto o classi di concorso, esclusivamente se in possesso della specifica abilitazione richiesta.
SERVIZIO DI PRE RUOLO E SVOLTO IN ALTRO RUOLO	Ai soli fini delle operazioni di mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi), il servizio di pre-ruolo e quello svolto in altro ruolo sono valutati come servizio di ruolo.
PERSONALE EDUCATIVO	
Il personale educativo	-non è soggetto ad alcuna tipologia di vincolo alla mobilità; -può presentare domanda di trasferimento, indipendentemente dal genere, sia: verso convitti maschili, sia verso educandati femminili.
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA	
Mobilità territoriale e professionale	La mobilità territoriale (trasferimenti) e la mobilità professionale (passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa) dei docenti di religione cattolica avviene secondo i seguenti criteri: - la domanda può essere espressa per un massimo di 5 diocesi, anche su due regioni, inclusa la diocesi di appartenenza; - la scelta è effettuata per diocesi e non per singola sede; - l'Ufficio Scolastico Regionale formula una graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, di tutti i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato; - la graduatoria è utilizzata anche per l'individuazione di eventuali soprannumerari sulle singole istituzioni scolastiche.
Requisiti specifici	Per il trasferimento tra diocesi diverse è necessario il possesso

	dell'idoneità della diocesi di destinazione. • Per il passaggio dalla primaria alla secondaria (e viceversa) è necessario essere in possesso dell'idoneità per il grado richiesto.
PERSONALE ATA	
Il personale ATA	• non è soggetto ad alcun vincolo di mobilità.
Chi può presentare domanda	Può presentare domanda di mobilità: • il personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda; • i collaboratori scolastici assunti dalle procedure ex art. 58 DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (L.178/2020); • il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.
Personale in attesa di sede definitiva	• Il personale ATA neo immesso in ruolo o comunque in attesa di sede definitiva è tenuto a presentare domanda di mobilità. Può richiedere contestualmente: mobilità provinciale; mobilità interprovinciale, in un'unica domanda, fino a 15 preferenze complessive.
Mancata presentazione o mancato accoglimento della domanda	In caso di mancata presentazione della domanda, il personale è trasferito d'ufficio. In caso di mancato soddisfacimento delle preferenze espresse, la sede definitiva è assegnata: tra le prime sedi disponibili in ambito provinciale; per una delle tipologie di posto richieste; secondo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa; sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali e prima della mobilità

	professionale e interprovinciale.
Passaggio di profilo	È ammesso il passaggio di profilo, all'interno della stessa area, purché in possesso del titolo di studio richiesto.
AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex DSGA)	
Vincolo triennale	Non possono presentare domanda di mobilità, salvo le deroghe previste (vedere la sezione docenti), i dipendenti dell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio dalla sede definitiva di prima titolarità. Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI per il restante personale ATA.
Personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria	Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva. In tal caso, l'anno di servizio già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Gli Ambiti Territoriali acquisiscono la eventuale conferma prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ATA. - In caso di conferma, la sede occupata diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità. - In caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase. In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è soggetto a vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA	La lavoratrice che si trovi in una condizione di violenza debitamente attestata da atto dell'Autorità giudiziaria può presentare, in qualsiasi momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria. La richiesta può essere formulata per: • una provincia o un comune diverso da quello di residenza; • un distretto sub-comunale diverso, nei casi di comuni articolati in più distretti; • lo stesso comune di titolarità, qualora la situazione di violenza sia riconducibile al luogo di lavoro. Ai fini dell'istruttoria, la lavoratrice deve allegare: • una dichiarazione personale resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'inserimento in percorsi di protezione; • in alternativa o in aggiunta, l'atto del tribunale che certifichi la specifica condizione di vittima di violenza.
PRECEDENZE (DOCENTI, EDUCATORI E ATA)	
I-Disabilità e gravi motivi di salute	A) personale non vedente; B) personale emodializzato. <i>Si applica sia ai trasferimenti che ai passaggi e in tutte le fasi dei movimenti (comunale, provinciale, interprovinciale).</i>
II-Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità	• <i>Si applica solo all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e nella prima fase dei movimenti (comunale).</i> • <i>Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</i>
III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative	1) personale con disabilità e un grado di invalidità superiore ai 2/3; 2) personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 3) personale con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L.

	104/92). • Punti 1 e 3: si applicano all'interno e per la provincia di residenza e in tutte le fasi dei trasferimenti (comunale/sub comunale, provinciale e interprovinciale). • Punto 2: vale all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura e si applica nella seconda e terza fase dei movimenti (provinciale e interprovinciale) e nella prima fase solo nei comuni con più distretti (sub comunali - città metropolitane). Non opera, quindi, nella mobilità territoriale comunale nelle città non metropolitane. • Punti 1, 2 e 3: non operano nei casi di mobilità professionale.
IV. Assistenza al familiare in ordine di priorità	a) genitori anche adottivi del disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 anche rivedibile) o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92 anche rivedibile). Fratelli e sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 anche rivedibile) perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare e assistenza, conviventi di soggetto disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato b) Coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto di disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente).

	c) Figli che prestano assistenza al genitore disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente). d) Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/9 con carattere permanente), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. <i>Vale solo per la provincia dove risulta residente o domiciliato il soggetto disabile e si applica nella seconda e terza fase dei movimenti (provinciale e interprovinciale) e nella prima fase solo nei comuni con più distretti (sub comunali - città metropolitane).</i> • <i>Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale nelle città non metropolitane.</i>
V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità	<i>-Si applica alla seconda fase dei trasferimenti (provinciale) solo all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.</i> <i>-Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</i>
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata	<i>-Vale solo per la provincia ove risulta trasferito d'autorità o abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo il coniuge e si applica nella seconda e nella terza fase dei trasferimenti (provinciale e interprovinciale).</i> <i>-Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale e sub comunale.</i>
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali	<i>-Vale solo per la provincia ove si ricoprono cariche pubbliche e si applica nella seconda e nella terza fase dei</i>

	<i>trasferimenti (provinciale e interprovinciale).</i> <i>-Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale comunale e sub comunale.</i>
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998	<i>Vale esclusivamente nei trasferimenti interprovinciali.</i>
INDICAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CODICE SINTETICO "COMUNE" O "DISTRETTO SUB-COMUNALE"	<i>1. personale con disabilità e un grado di invalidità superiore ai 2/3</i> <i>2. personale che ha bisogno di particolari cure continuative</i> <i>3. personale con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (certificazione ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/92)</i> <i>Il personale, di cui ai punti 1 e 3:</i> <i>• Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.</i> <i>• La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.</i> <i>Il personale di cui al punto 2):</i> <i>Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.</i>
Solo per il personale docente – "Particolari precedenze"	<i>I docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche a tempo determinato, presso:</i> <i>• strutture ospedaliere;</i> <i>• istituzioni penitenziarie;</i> <i>• corsi serali;</i> <i>• CPIA (ex CTP);</i>

	<i>beneficiano di una priorità nella mobilità territoriale, in tutte le fasi, limitata esclusivamente a tali tipologie di corsi, purché espressamente richieste nella domanda.</i> <i>Precisazioni:</i> • <i>ai fini del computo del triennio è valido anche l'anno scolastico in corso;</i> • <i>per il servizio a tempo determinato è considerata valida:</i> • <i>una supplenza di almeno 180 giorni, anche non continuativi;</i> • <i>oppure una supplenza svolta ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.</i>
--	---